

«Autorizzazione fintech» – Revisione parziale dell'ordi- nanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA)

Punti chiave

28 agosto 2018

Punti chiave

1. La revisione parziale dell'ORD-FINMA stabilisce anche gli obblighi di diligenza per i futuri titolari dell'autorizzazione *fintech* (persone secondo l'art. 1*b* LBCR).
2. Le persone di cui all'articolo 1*b* LBCR saranno probabilmente istituti di piccole dimensioni, motivo per cui una semplificazione dei requisiti organizzativi, prescritti solitamente alle banche, verrà loro proposta allorché non si superino determinati valori di soglia. Ciò riguarda in particolare l'obbligo imposto alle banche di istituire un servizio indipendente di lotta contro il riciclaggio di denaro con funzioni di controllo (art. 25 ORD-FINMA).
3. Probabilmente le loro dimensioni saranno equiparabili a quelle degli IFDS, in linea di principio si applicheranno gli stessi obblighi di diligenza che la legislazione in materia di riciclaggio di denaro prevede per essi. Poiché, a differenza degli IFDS, i soggetti di cui all'art. 1*b* LBCR avranno la possibilità di accettare depositi del pubblico, svolgendo dunque un'attività che comporta dei rischi maggiori, non sarà possibile applicare tutte le agevolazioni concesse agli IFDS.